

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4604 del 31/08/2017
Oggetto	Variante di concessione relativa all'utilizzo di aree demaniali del Rio dell'Acqua nel Comune di Cesena loc. San Vittore di Cesena. Concessionario GES.CO SRL Unipersonale
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4803 del 31/08/2017
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	FRANCO ALFONSO MARIA ZINONI

Questo giorno trentuno AGOSTO 2017 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, FRANCO ALFONSO MARIA ZINONI, determina quanto segue.

Visti:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico sulle opere idrauliche";
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la Legge n. 37/1994, "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" con particolare riferimento all'Art.115;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare l'art. 141 relativo alla Gestione dei Beni di Demanio Idrico;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione Emilia-Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- la DGR n. 3939/1994;
- la Direttiva adottata dal Comitato Istituzionale con Delibera n. 3/2 del 20 ottobre 2003 e s.m.i.;
- il Piano Stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli vigente (DGR nn. 350/2003, 144/2009, 1877/2011);
- la Delibera di Giunta 7 giugno 2007 n. 895, la Delibera di Giunta 29 giugno 2009 n. 913, la Delibera di Giunta 11 aprile 2011 n. 469 e la Delibera di Giunta 29 ottobre 2015 n. 1622 che hanno modificato la disciplina dei canoni di concessione delle aree del Demanio Idrico ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004;
- la deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico";
- la Determinazione dirigenziale del Direttore Tecnico di ARPAE n. 353 del 21/04/2017 avente ad oggetto "Direzione tecnica. Avocazione ad interim in capo al Direttore Tecnico degli incarichi dirigenziali di Responsabile di Direzione Laboratorio Multisito e

di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni”.

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Romagna della Regione Emilia Romagna n. 9747 del 31/07/2015 con oggetto "CONCESSIONE DI AREA DEL DEMANIO IDRICO IN SPONDA DX DEL RIO DELL'ACQUA IN LOCALITA' SAN VITTORE NEL COMUNE DI CESENA (FC). CONCESSIONARIO GES.CO SRL UNIPERSONALE. REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 3815 DEL 14/04/2010 PRATICA FC08T0042 SEDE DI CESENA" la quale è stata rilasciata alla Ditta GE.SCO S.R.L. UNIPERSONALE, avente sede a Cesena (FC) in Via del Rio n. 400 la concessione con scadenza al 31/12/2020 relativa all'occupazione di area demaniale di circa mq 307.20 in sponda destra del Rio dell'Acqua per attraversamenti e scarichi individuata al foglio 161 mappali 50, 52, 1052 il Loc. San Vittore nel Comune di Cesena (FC);

PRESO ATTO:

- che con istanza, datata 14/12/2015 e registrata in pari data al protocollo n. PG/2015/0870427, il sig. Aldo Lucchi in qualità di legale rappresentante della Ditta Avi.Coop Soc.Coop Agricola con sede in via del Rio, 336 a San Vittore di Cesena (FC) ha chiesto la variante della concessione rilasciata con determinazione dirigenziale n. 9747 del 31/07/2015. Detta variante consiste in uno scarico esistente di acque posto in destra idrografica del Rio dell'Acqua a servizio dell'attuale impianto di depurazione dello stabilimento;
- che con nota del 04/04/2016 registrata al prot Regionale PG/2016/238964 in data 05/04/2016 entrambi i legali rappresentanti di Avi.Coop Soc. Coop. Agricola e Ges.co SRL Unipersonale hanno chiesto la voltura dell'istanza di variante alla ditta Ges.co SRL Unipersonale con sede in via del Rio 400 a san Vittore di Cesena (FC) P.Iva 00143350403;

DATO ATTO che:

- lo scarico, che per un mero errore non compare nei precedenti atti autorizzativi, va ad aggiungersi alle opere esistenti concesionate con determinazione dirigenziale n° 9747 in data 31/07/2015;
- la concessione in atto ha validità fino al 31/12/2020;

DATO ATTO che la domanda è stata pubblicata, ai sensi dell'Art. 22 comma 3 della L.R. 7/2004, sul B.U.R.E.R.T. n.359 del 30/11/2016 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni o osservazioni, né domande in concorrenza;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso con nota del 27/02/2017 registrata al protocollo n. PGDG/2017/1932 dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna a integrazione delle prescrizioni già espresse e inserite nel disciplinare della citata concessione n. 9747 del 31/07/2015;

DATO ATTO che l'area non è ricompresa in zona SIC ZPS né in un'area protetta;

CONSIDERATO che la richiesta con le modifiche tecniche apportate è compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico, di tutela del buon regime e della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino come si evince dal parere dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;

VERIFICATO che il richiedente è in regola con il pagamento dei canoni per l'uso pregresso dell'area;

RITENUTO pertanto:

- sulla base delle risultanze della predetta istruttoria tecnico-amministrativa, che la variante alla concessione n. 9747 del 31/07/2015 relativa all'occupazione di area demaniale di circa mq 307.20 in sponda destra del Rio dell'Acqua per attraversamenti e scarichi individuata al foglio 161 mappali 50, 52, 1052 il Loc. San Vittore nel Comune di Cesena (FC), possa essere assentita;
- di fissare il canone per l'annualità 2017 in € 4322.27;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

- ha sottoscritto il Disciplinare di Concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale e che fa parte del presente atto, in data 01/08/2017, registrato al protocollo PGDG/2017/8309 del 02/08/2017;
- ha versato alla Regione Emilia-Romagna:
 - a) l'importo relativo alle spese d'istruttoria pari a € 75,00;
 - b) l'importo relativo alla annualità di canone di concessione 2017 pari a € 4322.27;
 - c) l'importo di € 6728,71 relativo al deposito cauzionale della precedente concessione il 15/06/2015 n° PG/2015/418078 che non necessita di alcuna integrazione;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di assentire la variante alla determinazione n. 9747 del 31/07/2015;

2. di concedere l'occupazione dell'area demaniale in sponda dx del Rio dell'Acqua, alla DITTA - GES.CO SRL UNIPERSONALE C.F./P.Iva 00143350403, per uso attraversamento, occupazione di mq. 307,20 e scarichi, in località San Vittore nel comune di Cesena (FC), catastalmente individuata al NCT al foglio 161 mappale 176 (52-1052), come elencata nel seguito:
 - n. 6 attraversamenti pedonali di cui:
 - n. 5 di lunghezza inferiore a 10,00 metri
 - n. 1 attraversamento aereo di lunghezza di m. 64,40
 - n° 3 tombinamenti (occupazione complessiva di mq. 307,20) di cui:
 - 1 di m. 44,00x3,00
 - 1 di m. 45,40x3,00
 - 1 di m. 13,00x3,00
 - n° 21 scarichi di cui:
 - 17 con tubo in PVC diam. 200 mm
 - 3 con tubo in cls del diam. di 600 mm
 - 1 con tubo in cls del diametro di 250 mm (opera inserita oggetto dell'aggiornamento della concessione);**
3. di assoggettare la concessione alle condizioni generali e prescrizioni tecniche di cui all'allegato Disciplinare;
4. di stabilire la scadenza della Concessione al 31/12/2022;
5. di stabilire che le comunicazioni previste dal disciplinare di concessione dovranno essere inoltrate sia a questa Agenzia che all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
6. di stabilire nella misura di € 4322.27 il canone per il 2017, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla presente concessione, dando atto che l'annualità 2017 è già stata versata;
7. di stabilire che il canone fissato al punto precedente è aggiornato ai sensi dell'Art. 8 L.R. 2/2015;
8. di stabilire che il versamento del canone, per le annualità successive a quella in corso, andrà effettuato con cadenza annuale entro e non oltre la data del 31 marzo dell'anno di riferimento sul conto corrente IT75V0760113200000016436479 intestato a STB Fiumi Romagnoli sede di Forlì Cesena;
9. di stabilire che l'importo della cauzione a garanzia degli obblighi del concessionario è già stato versato per un importo pari a € 6728,71 in relazione alla precedente concessione. La garanzia sarà svincolata alla cessazione del rapporto concessorio dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi;
10. di dare atto che sono state introitate le spese di istruttoria per un importo pari a € 75;
11. di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione procederà alla riscossione coattiva secondo quanto prescritto dall'art.51 della

legge regionale 22/12/2009 n.24;

12. di stabilire che il presente atto è assoggettato a registrazione nel termine di 20 giorni dall'emanazione e che la registrazione è a carico del concessionario;
13. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comporta la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;
14. che l'originale del presente atto e dell'allegato disciplinare sono conservati presso l'archivio informatico di A.R.P.A.E. e sarà consegnata al concessionario una copia conforme;
15. di dare atto che il responsabile del procedimento è l'Avv. Donatella Eleonora Bandoli;
16. di precisare che:
 - che l'importo relativo al deposito cauzionale è introitato sul Capitolo 07060 "Depositi cauzionali passivi" U.P.B. 6.20.14000 - Parte Entrate- del Bilancio Regionale;
 - che l'importo relativo al canone annuo è introitato sul Capitolo 04315 "Proventi derivanti dai canoni di Concessione per l'utilizzazione del demanio idrico (L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e succ. m. e i.)" U.P.B. 3.7.6150 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;
 - che l'importo relativo alle spese di istruttoria di cui si è dato atto in premessa è introitato sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e delle LL. 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127 (L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e succ. m. e i.)" U.P.B. 3.6.6000 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;
17. di dare atto che secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
18. di rendere noto al destinatario che contro il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla ricezione, potrà esperire ricorso all'autorità giurisdizionale amministrativa;
19. di notificare il presente atto via PEC al concessionario.

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione da parte dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia - Area coordinamento e rilascio concessioni, a favore di a favore della GE.SCO s.r.l. UNIPERSONALE, Part. I.V.A. 00143350403 con sede in via del Rio n. 400 in loc. S. Vittore di Cesena (FC) (Pratica SISTEB n. FC08T0042)

Il presente disciplinare sostituisce integralmente il disciplinare allegato alla determinazione n. 9747 del 31/07/2015.

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione riguarda l'occupazione di un'area del demanio idrico del Rio dell'Acqua in un tratto che attraversa l'insediamento produttivo (tratto A-B) del concessionario, già concessionate con la citata determinazione n. 9747 del 31/07/2015 a cui si aggiunge un ulteriore scarico posto in destra idrografica del Rio dell'Acqua a servizio dell'attuale impianto di depurazione dello stabilimento. Esso è costituito da una tubazione in calcestruzzo del 250 munita di scivolo per la protezione della scarpata del corso d'acqua. Lo scarico, che per un mero errore non compare nei precedenti atti autorizzativi, va ad aggiungersi alle opere esistenti concessionate come qui di seguito dettagliato:

n° 6 attraversamenti pedonali di cui:

- n. 5 di lunghezza inferiore a 10,00 metri
- n. 1 attraversamento aereo di lunghezza di m. 64,40

n° 3 tombinamenti di cui:

- 1 di m. 44,00x3,00
- 1 di m. 45,40x3,00
- 1 di m. 13,00x3,00

per una superficie coperta complessiva di mq. 307,20;

n° 21 scarichi di cui:

- 17 con tubo in PVC diam. 200 mm

- 3 con tubo in cls del diam. di 600 mm.;
- 1 con tubo in cls del diam. di 250 mm.

(opera inserita oggetto dell'aggiornamento della concessione)

L'area demaniale oggetto della concessione è precisamente individuata negli elaborati cartografici (allegato grafico Rio 01_rev02 del 21/01/2015, CTR 1:5000, mappa catastale in scala 1:2000) conservati agli atti di A.R.P.A.E.

Articolo 2

DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto con durata sino al 31/12/2022.

La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art.18 della legge regionale n.7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

- a. Il Concessionario deve corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n.24.
- b. Il canone per l'anno 2017 è fissato in € 4322.27
- c. L'importo del canone, ai sensi dell'Art.8 della L.R. 2/2015, sarà aggiornato o rideterminato annualmente in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
- d. L'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi del concessionario è già stata versata per un importo pari a € 6728,71 in relazione alla precedente concessione. La garanzia

sarà svincolata dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

- e. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

a) Il concessionario non deve apportare alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico allegato, e alla destinazione d'uso, né modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

b) Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare - a proprie spese - quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

c) Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione. Il Concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

d) Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

e) Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori

titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

f) La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

g) E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

h) Il concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

i) L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. 7/2004.

Articolo 5

PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E D'ESERCIZIO

1. Il Concessionario dovrà realizzare le opere necessarie per lo scarico in modo da evitare ristagni, erosioni e dissesti alla ripa fluviale; nell'area soggetta alla concessione e nell'area demaniale circostante il Concessionario è tenuto a eseguire, in modi e tempi consentiti dal Servizio concedente, i necessari interventi conservativi e in particolare:
 - il controllo e la manutenzione delle opere, sia periodicamente che al verificarsi delle piene e di ogni altro evento significativo;
 - il taglio e la rimozione dall'ambito fluviale della vegetazione spontanea che dovesse occultare o interferire con le opere autorizzate;
2. Il concessionario resta unico responsabile della qualità dell'acqua rilasciata nel torrente che dovrà mantenersi all'interno dei parametri dettati dalla vigente normativa,

previa acquisizione di tutti i pareri ed autorizzazioni da essa previsti;

3. L'amministrazione concedente in accordo con l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (A.R.S.T.eP.C.), si riserva la facoltà di prescrivere nel tempo gli ulteriori interventi di protezione cui dovesse sorgere la necessità per effetto delle opere realizzate, comprese eventuali difese idrauliche anche in zone limitrofe del corso d'acqua soggette all'influenza dei manufatti autorizzati;
4. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile potrà sorvegliare lo svolgimento dei lavori di manutenzione e prescrivere, in ogni momento, le misure tecniche e le modalità esecutive che riterrà opportune per la miglior tutela del buon regime e della sicurezza del corso d'acqua.
5. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.
6. Ogni modifica dello stato dei luoghi, alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso, nonché qualsiasi altro successivo intervento, dovrà essere preventivamente approvato dall'amministrazione concedente, ad eccezione degli interventi di sola manutenzione ordinaria che sono soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta del Concessionario alla citata A.R.S.T.eP.C.;
7. Il Concessionario è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona perimetrata con pericolosità idraulica il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al Concessionario adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalla perimetrazione P.A.I. anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari e integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica;
8. L'amministrazione concedente ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero interventi o opere pubbliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il

Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio concedente.

9. Il Concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso e dei manufatti assentiti con la concessione. Il Concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati nell'esercizio della concessione, compresi quelli derivanti dalla non corretta progettazione ed esecuzione delle opere, ovvero derivanti da carente manutenzione e controllo. La responsabilità del Concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela della sicurezza delle opere idrauliche.
10. Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale e agli addetti alla vigilanza di A.R.P.A.E. e di A.R.S.T.eP.C., nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del Concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.
11. L'Amministrazione concedente non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti arginali. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera ammessa sono totale a carico del Concessionario, restando inteso che l'Amministrazione interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.
12. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Il Concessionario è tenuto a munirsi dell'assenso di titolari di diritti o facoltà sulle aree concesse o su quelle limitrofe, in particolare nel caso in cui l'esercizio della concessione possa interferire con quello di altre concessioni demaniali rilasciate, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito.

Articolo 6

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 7

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- il mancato pagamento di due annualità del canone;
- la subconcessione a terzi.

Articolo 8

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Per accettazione:

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.